

Onorevole ministro della pubblica istruzione, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

RICCIO VINCENZO, *segretario legge*: (Vedi *Stampato* n. 399-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906, sarà iscritta la somma complessiva di lire sessantamila, come concorso dello Stato nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca, nella ricorrenza del sesto centenario della sua nascita.

(È approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio dello stesso Ministero, a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905, sarà pure iscritta la somma annua di lire ottomila affinché sia dallo Stato curata una edizione critica degli scritti del Petrarca, e la iscrizione sarà rinnovata d'anno in anno fino a pubblicazione compiuta.

La spesa totale, per questo oggetto, non dovrà però oltrepassare la somma di lire quarantamila.

(È approvato).

Art. 3.

Il ministro della pubblica istruzione nominerà una Commissione di cinque membri, per curare l'edizione critica delle opere del Petrarca.

Due membri di questa Commissione si uniranno al Comitato sorto in Arezzo, sotto la presidenza del sindaco di quella città, per le onoranze al Petrarca per partecipare a tutto quanto riguarda la scelta del bozzetto del monumento e la località in cui dovrà essere elevato, ed in genere quanto si riferisce alla sua preparazione ed alla sua esecuzione, secondo le norme, che saranno contenute nel regolamento.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re pubblicherà, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.

(È approvato).]

Nella seduta pomeridiana procederemo alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

**Approvazione della proposta di legge: Successioni dei militari scomparsi in Africa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Successione dei militari scomparsi in Africa.

Onorevole presidente del Consiglio, ella rappresenta il ministro della guerra ed il ministro di grazia e giustizia?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura della proposta di legge emendata dalla Commissione d'accordo col Governo.

RICCIO VINCENZO, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 588-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli aventi diritto alla eredità di ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed operai, che abbiano preso parte prima del 1º gennaio 1897 in combattimenti seguiti nella Colonia Eritrea o vi si trovassero in servizio e dei quali non si abbiano più da quell'epoca notizie, sono ammessi alla pubblicazione degli atti di ultima volontà degli scomparsi ed al conseguimento dei relativi diritti successorii sul patrimonio degli stessi, quando producano la dichiarazione di irreperibilità contemplata dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1896 n. 256 e si uniformino alle altre prescrizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

La domanda dovrà essere presentata al tribunale del luogo dell'ultimo domicilio dello scomparso e sarà corredata della prova della sua pubblicazione per due volte coll'intervallo di un mese nel giornale degli annunci giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del regno e della sua affissione per il periodo di tre mesi negli albi del tribunale succitato e del tribunale d'appello di Asmara.

La domanda ed ogni conseguente certificato e provvedimento saranno esenti da bollo e da diritti di cancelleria e le affissioni ed inserzioni dovranno eseguirsi gratuitamente.

(È approvato).